

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE LASER SB3**

art. 1 - OGGETTO

La "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE LASER SB3 Associazione Sportiva Dilettantistica", costituita a norma dell'art.36 e seguenti del codice civile nonché dell'art. 90 della Legge n.289/2002 viene retta dal presente Statuto.

art. 2 - SCOPI

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro ed ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'attività velica sull'imbarcazione "Laser SB3" in Italia, costituente una Classe Monotipo riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela, da attuarsi mediante:

- la diffusione delle informazioni sull'imbarcazione "Laser SB3";
- la promozione dell'aspetto ricreativo e sportivo dell'imbarcazione, anche attraverso la costituzione di flotte distribuite sul territorio Nazionale;
- l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica della vela sul Laser SB3;
- la formazione di atleti ed equipaggi per la partecipazione alle regate sul Laser SB3;
- la promozione e organizzazione delle regate sul Laser SB3, con particolare riferimento a quelle che si svolgono in Italia, e di ogni altra forma di attività agonistica e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela sul Laser SB3;
- il coordinamento dell'attività sportiva svolta in Italia con quella degli altri paesi in cui la classe è diffusa;
- la tutela della monotipia del Laser SB3 quale classe di imbarcazioni a vela strettamente monotipo, controllando il rispetto delle imbarcazioni a quanto prescritto dall'apposito "Regolamento di Stazza", emanato dalla Associazione Italiana in accordo con le Associazioni estere;
- l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività direttamente od indirettamente connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali; in particolare potrà sottoscrivere contratti di: comodato, sponsorizzazione, locazione, leasing, uso, fornitura, lavoro ecc.; sottoscrivere qualsiasi tipo di obbligazione. Allo scopo di reperire finanziamenti, l'Associazione potrà erogare servizi, acquistare o cedere beni dietro corrispettivo, nel rispetto della normativa legale e fiscale vigente per le associazioni sportive dilettantistiche. Quanto precede potrà avvenire anche in collaborazione con le federazioni sportive a cui potrà essere affiliata; nonché con enti ed associazioni, pubbliche o private, od altri soggetti che condividano le stesse finalità;
- la rappresentanza in sede nazionale od internazionale degli interessi degli armatori italiani della classe.

Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

25/11/2009 *Pietro Negrì*

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prevalenti prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dai propri aderenti.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee federali.

art. 3 - SEDE

La sede dell'Associazione è presso la Segreteria dell'Associazione, attualmente domiciliata in Desenzano del Garda, Via Comboni n. 53. Essa può essere trasferita in qualunque altro punto della Repubblica Italiana per decisione del Consiglio Direttivo.

art. 4 - DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, secondo le maggioranze previste a tale scopo dall'art. 7.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad associazioni sportive o altri enti con analoghe finalità e senza fini di lucro, indicati dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Copia del verbale dell'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere comunicato per conoscenza alle Federazioni a cui è affiliata.

art. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DIRITTI

Possono aderire tutti i cittadini, italiani o stranieri di ambo i sessi, che intendano conformarsi alle finalità dell'Associazione.

I soci si dividono in tre categorie: ordinari, atleti e sostenitori.

- **Soci ordinari:** persone fisiche armatori di Laser SB3; nel caso che proprietari dell'imbarcazione sia più di una persona dovranno scegliere tra di loro il socio ordinario, titolare del diritto di rappresentanza in ambito associativo.
- **Soci atleti:** tutti coloro che intendono svolgere, a qualsiasi titolo, attività agonistica su imbarcazioni Laser SB3, sempre che non siano già soci ordinari.
- **Soci sostenitori:** persone fisiche o giuridiche che vogliono contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci ordinari, atleti o sostenitori, esiste parità di diritti e di doveri.

Tutti coloro che partecipano alle attività organizzate dalla classe Laser SB3 devono associarsi. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annua; nel rispetto di quanto stabilito in materia dal World Council della Laser SB3 Class e dall'ISAF. L'importo e la data di pagamento delle quote sociali sono fissati anno per anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo anno sociale.

Per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

Tutti i Soci ordinari maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo e con la possibilità di approvare e modificare lo statuto, i regolamenti ed eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. L'Associato minorenni acquisisce automaticamente il diritto di voto alla prima assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

25/11/2009 *Pietro Nepi*

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

art. 6 - ORGANI

Organi dell'Associazione Italiana Laser SB3 sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario (che può anche essere un non socio)
- il Tesoriere
- il Responsabile delle stazze

art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il supremo organo dell'Associazione Italiana Laser SB3.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni prese con l'osservanza dello statuto e della legge sono vincolanti per tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso.

Essa è formata da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni Associato maggiorenne, purché in regola con il versamento della predetta quota associativa, ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, personalmente o mediante delega per iscritto esclusivamente ad un altro Associato. Ciascun Associato non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e degli eventuali regolamenti sociali, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea in sessione ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, per approvare il bilancio annuale consuntivo; salvo diverse esigenze, è convocata in occasione e nel luogo di svolgimento dei Campionati Italiani della classe Laser SB3;

L'Assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, nel luogo ritenuto più idoneo, per l'esame di modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale attivo patrimoniale o per gravi circostanze; può inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) degli Associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, può essere convocata presso la sede dell'associazione o in qualsiasi altro luogo nel territorio dello Stato italiano, purché idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

L'Assemblea si riunisce previa convocazione scritta e pubblicata sul sito ufficiale della classe, oppure spedita anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato. Nell'avviso deve essere specificato l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Segretario, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e

25/11/2002 Pietro Napoli

designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un delegato, cui è affidato il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal delegato alla sua redazione e deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, ivi comprese quelle concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, possono tuttavia essere prese solo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale attivo patrimoniale, occorre invece il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.

art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che ha il compito di realizzare gli scopi sociali e curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le direttive dell'Assemblea; fra le sue attribuzioni rientrano, a solo titolo esemplificativo, i seguenti poteri e funzioni:

- assumere le deliberazioni inerenti l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione ed il coordinamento delle varie attività;
- decidere insindacabilmente l'ammissione di nuovi Associati;
- conservare la corrispondenza e i documenti relativi all'attività della Associazione, nonché predisporre i libri e le scritture contabili previsti dalle disposizioni di legge o che si rendano necessari in relazione all'attività svolta dall'Associazione;
- presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- predisporre regolamenti interni relativi all'attività dell'associazione nonché richieste, proposte e modifiche delle regole di classe, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e successivamente alle associazioni di classe estere;
- nominare, anche tra non Associati, comitati tecnici o scientifici, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'Assemblea;
- giudicare le infrazioni commesse dagli Associati ed irrogare le eventuali sanzioni;
- adottare ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea nonché per le finalità previste dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile da tre a nove che, fatto salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo anno, sono eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di due anni; i Consiglieri sono rieleggibili. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura alla Segreteria dell'Associazione un mese prima dell'Assemblea in cui sono previste le elezioni. In caso di parità tra votati, sarà eletto il socio con più anni di iscrizione all'Associazione.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo tutti e soli gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.

25/11/2008 *Pietro Neri*

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Costituiscono cause di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Direttivo:

- effettuare prestazioni d'opera, professionali o di servizi, anche occasionali, a titolo oneroso nei confronti dell'Associazione;
- effettuare cessioni di beni e/o servizi a titolo oneroso nei confronti dell'Associazione, salvo che per le donazioni o che la cessione non comporti utile per il cedente;
- avere con l'Associazione qualunque altro rapporto contrattuale, fatti salvi quelli a titolo gratuito;
- avere contenziosi giudiziali od arbitrari pendenti contro l'Associazione.

Salva la nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. A tale scopo il nuovo Consiglio si deve riunire immediatamente dopo l'elezione.

I membri del Consiglio Direttivo cessati anticipatamente per qualsiasi motivo dalla carica, possono essere sostituiti per cooptazione dallo stesso Consiglio, salvo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, nel qual caso l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere convocata l'Assemblea per procedere alla sua rielezione.

In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo dalla carica del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente gestendo l'ordinaria amministrazione.

La nomina dei membri cooptati dovrà essere ratificata dalla prima assemblea utile e resteranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

La carica di Consigliere, così come ogni altra carica dell'Associazione, salvo quanto previsto per il Segretario, non può dar luogo ad alcun compenso; ma soltanto ad un rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'attività inerente la carica, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o dal Segretario, il quale è comunque obbligato a convocarlo su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto dall'art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, o in caso di sua mancata partecipazione dal Vice Presidente o dal Segretario; i Consiglieri dissenzienti possono far annotare il motivo del proprio dissenso. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione di tutti gli associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.

art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci; resta in carica due anni ed è rieleggibile. Provvede alla convocazione ed alla presidenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione : nei confronti di terzi , in giudizio ed ha la firma sociale.

art.10 - VICE PRESIDENTE

25/11/2007 Pietro N.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e provvede a sostituire il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento o a seguito di sua delega. La carica di Vice Presidente è cumulabile con altre cariche.

art. 11 - SEGRETARIO

Il Segretario svolge funzioni di organizzazione, di promozione e coordinamento per l'attuazione degli scopi statutari secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, sotto la guida del Consiglio deve:

- a) conservare e aggiornare i registri sociali e gli elenchi dei associati e delle imbarcazioni;
- b) curare e tenere i rapporti con la stampa, la Federazione Italiana Vela, le associazioni sportive, la ditta costruttrice il Laser SB3, i soci, le pubbliche amministrazioni, le aziende operanti nel settore nautico;
- c) collaborare con i responsabili per l'organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e promozionali;
- d) collaborare con i Circoli Velici designati per l'organizzazione dei Campionati Italiani;
- e) curare l'aggiornamento del sito internet dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente o del Vice Presidente: convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente, su delega di quest'ultimo, o il Vice Presidente nelle attività promozionali e di pubbliche relazioni.

In caso di temporanea assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro Consigliere, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest'ultimo.

In caso di gravosità degli impegni, può farsi coadiuvare da uno o più associati che collaborino nelle mansioni di ordinaria amministrazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest'ultimo.

art. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere svolge funzioni di amministrazione, contabili e di tesoreria, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, deve :

- a) predisporre i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo prima della presentazione all'Assemblea;
- b) curare gli incassi delle quote sociali e la riscossione di ogni altro credito, provvedendo ad eventuali solleciti;
- c) predisporre i pagamenti che dovranno essere effettuati dal Segretario;
- d) provvedere direttamente ai pagamenti per cassa ovvero, su delega del Segretario, a mezzo istituti bancari;
- e) curare la tenuta di eventuali libri sociali e/o contabili, ovvero collaborare, per quanto di sua competenza, con eventuali professionisti per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

art.13 - RESPONSABILE DELLE STAZZE

Il Responsabile delle stazze è eletto dal Consiglio Direttivo e viene scelto fra i suoi membri che già non rivestano altre cariche.

E' compito del Responsabile delle stazze prendere atto delle regole e delle norme che sovrintendono le stazze ed il suo dovere sarà quello di verificarne l'applicazione ed il rispetto presso i regalanti.

art. 14 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutti gli incarichi sociali, comprese le partecipazioni ai comitati tecnici o scientifici ad eccezione di quanto specificatamente previsto, si intendono prestati a titolo gratuito.

25/11/2009 Pietro Negri

art. 15 - ANNO AMMINISTRATIVO

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- il rendiconto economico e finanziario .
- Il bilancio preventivo del nuovo esercizio sociale.

art. 16 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi corrisposti ad altro titolo dagli Associati;
- c) da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituite con avanzi di gestione;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
- f) da proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- g) da attività di carattere commerciale e produttivo;
- h) da entrate derivanti da convenzioni, contratti ed accordi stipulati con enti pubblici e privati per la gestione delle iniziative di cui al punto 2 del presente statuto;
- i) da ogni altro tipo di entrate.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

art. 17 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L' Associato che non osservi il presente Statuto o che tenga un comportamento non consono alle regole di classe o comunque una condotta irriverente od indecorosa, ovvero si sia reso responsabile di scorrettezze sportive, è passibile di provvedimenti disciplinari che potranno essere irrogati esclusivamente dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

L' Associato interessato ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, o di rimettere allo stesso difese scritte, prima della irrogazione delle sanzioni; a tale scopo l' Associato in questione dovrà essere invitato dal Presidente ad esercitare tale diritto, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima la data fissata per la convocazione avanti al Consiglio.

Costituiscono sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, con il quale l' Associato viene invitato a desistere da un comportamento non consono all'attività ed alle finalità dell'Associazione;
- b) la sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività dell'Associazione, ivi comprese le regate di classe, per un periodo non superiore a 120 giorni, nei casi di mancata osservanza dell'invito contenuto in un richiamo scritto, o di comportamenti di maggior gravità;
- c) la radiazione, cioè l'esclusione dall'Associazione, in caso di reiterata inosservanza dei richiami scritti o di comportamenti di particolare gravità.

art. 18 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso, radiazione.

25/11/2007 Pietro Neri

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto dall' Associato al Presidente ed ha efficacia dalla scadenza dell'anno in corso.

Gli Associati che siano receduti o siano stati radiati dall'Associazione o comunque abbiano cessato di farne parte, ovvero gli eredi degli associati deceduti, non possono ripetere la quota o eventuali altri contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

art. 19 - FLOTTE

Possono essere costituite flotte di imbarcazioni Laser SB3 nel territorio Nazionale che saranno riconosciute se costituite da almeno n. 5 o più associati della Associazione, ciascuno proprietario di un Laser SB3.

Ciascuna flotta potrà eleggere annualmente un rappresentante fra i propri membri, secondo le modalità scelte dalla flotta stessa, anche senza riferimento allo statuto dell'Associazione.

Al rappresentante di ciascuna flotta potranno essere delegate, da parte del Segretario dell'Associazione, alcune delle attività inerenti alla organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e promozionali attinenti al luogo ove si trova la flotta, senza che tale rappresentante possa comunque in alcun modo impegnare o rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi od agli associati.

art. 20 - VARIE

Qualsiasi fattispecie non prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, sarà disciplinata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il presidente
(Pietro Negri)



25/11/2009